



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

GIUSEPPE DE MARZO

- Presidente -

Sent. n. sez. 2897/2026

MICAELA SERENA CURAMI

CC - 26/06/2026

VINCENZO GALATI

R.G.N. 13947/2026

CARMINE RUSSO

Motivazione Semplificata

ALDO NATALINI

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso l'ordinanza del 03/03/2026 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di NAPOLI

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Pasquale Sansonetti, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Che con l'ordinanza in epigrafe Tribunale di sorveglianza di Napoli ha revocato la semilibertà concessa a [REDACTED] e ratificato il decreto del Magistrato di sorveglianza che aveva sospeso provvisoriamente la misura a seguito della nota del 9 settembre 2025 del Commissariato di P.S. di Aversa, ove si dava atto che in data 2 settembre 2025 il personale operante si recava presso la ditta "[REDACTED]" riscontrando l'assenza del condannato e apprendeva dalla signora [REDACTED] che il [REDACTED] non si presentava al lavoro sin dall'inizio del mese di agosto;

che il Tribunale, prima di disporre la revoca della misura, ha disposto



accertamenti istruttori per verificare la documentazione prodotta dalla difesa (foglio presenze informale relativo alla prima quindicina di settembre, volto a dimostrare la regolarità del servizio, ritenuto inattendibile perché privo di fede privilegiata e di data certa e peraltro "clamorosamente" smentito dal dato oggettivo del controllo di polizia del 2 settembre 2025, giacché il documento prodotto attesta la presenza del [REDACTED] in tale data: pag. 3 dell'ordinanza impugnata), per verificare l'attendibilità delle testimonianze (ha ritenuto rilievo probatorio prevalente alle dichiarazioni della collaboratrice [REDACTED] [REDACTED] che ha reso una versione che la poneva in una posizione di oggettiva "scomodità" rispetto ai suoi datori di lavoro, non avendo alcun interesse a dichiarare il falso a danno del detenuto) e l'inattendibilità di altre testimonianze (ha ritenuto che le dichiarazioni del titolare [REDACTED] "appaiono dettate dal tentativo di coprire l'inadempienza del [REDACTED] avendo la stessa fornito la disponibilità originaria all'assunzione": pag. 3 dell'ordinanza impugnata);

che il Tribunale, ritenuta smentita la tesi difensiva dalla conformazione del luogo di lavoro (unico locale su due livelli, che rende impossibile una mancata interazione tra i soggetti presenti: pag. 3 dell'ordinanza impugnata) e ritenuta priva di qualsivoglia riscontro documentale la tesi del godimento di un periodo di ferie agostane, ha disposto la revoca della semilibertà motivando sulla gravità della condotta, consistente nell'aver simulato per oltre un mese l'adempimento dell'obbligo lavorativo, tale da rompere "definitivamente il patto di fiducia con l'autorità giudiziaria" (pag. 3 dell'ordinanza impugnata);

che ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe, a mezzo difensore, [REDACTED] [REDACTED] in cui deduce violazione di legge nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione su partecipazione a percorso rieducativo, sulla presenza del semilibero sul luogo di lavoro e sulla valutazione delle informazioni;

che il sostituto Procuratore generale, Pasquale Sansonetti, con requisitoria scritta del 10 giugno 2026, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, in quanto contenente censure che si risolvono in una mera richiesta di rivalutazione degli elementi fattuali in senso più favorevole al ricorrente, non consentita in sede di legittimità;

che il ricorso va dichiarato inammissibile, perché è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) in quanto volti a prefigurare una diversa e alternativa lettura degli elementi fattuali che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601-01);

che, ad onta dei rilievi difensivi, che appaiono avulsi dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai



giudici specializzati, la motivazione del provvedimento impugnato è adeguata, puntuale, logica, non apparente né contraddittoria, nonché conforme al consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale ai fini del giudizio di revoca del beneficio della semilibertà, assumono rilievo le condotte che, per natura, modalità di commissione ed oggetto, siano tali da arrecare grave *vulnus* al rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento, dovendosi valutare se il complessivo comportamento del condannato riveli l'inidoneità al trattamento e quindi l'esito negativo dell'esperimento (Sez. 1, n. 46631 del 25/10/2019, Ocoro, Rv. 277452-01; Sez. 1, n. 31379 del 1/07/2010, Farouq, Rv. 248357-01);

che, pertanto, l'odierno ricorso, venendo meno *in radice* l'unica funzione per la quale è previsto ed ammesso, in sede di legittimità (ovvero la critica argomentata del provvedimento), va dichiarato inammissibile, in quanto contenente censure aspecifiche e, in ogni caso, manifestamente infondate, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 26/06/2026

Il Consigliere estensore
ALDO NATALINI

Il Presidente
GIUSEPPE DE MARZO

